

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2017, n. 1915

AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA, MEDIANTE RUOLO, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELLA SEZIONE FINANZE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE E A RISCOSSIONE SICILIA SPA.

L'assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Finanze, riferisce quanto segue.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. (*"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"*) disciplina al Titolo I — Capo II la "Riscossione mediante ruoli" e al Titolo II, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (*"Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337"*), la "Riscossione Coattiva".

In particolare per quanto riguarda le entrate delle Regioni l'articolo 17, comma 2, e l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 prevedono, rispettivamente, che:

- *"Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*
- *"Salvo quanto previsto negli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori"*

Il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (*"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"*), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel disciplinare il riordino e la riforma della riscossione ha previsto la costituzione dell'Agente nazionale della riscossione denominato prima Riscossione SpA e successivamente Equitalia SpA. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 lettera a), del richiamato decreto legge n. 203/2005 il nuovo Agente nazionale della riscossione *"effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*

In base alle disposizioni normative richiamate la Sezione Finanze ha disposto, ove necessario, la riscossione coattiva delle entrate tributarie patrimoniali di propria competenza, procedendo alla consegna dei relativi ruoli ad Equitalia SpA.

L'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (*"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili"*), convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ai commi 1, 2 e 3, ha stabilito con decorrenza dal 10 luglio 2017:

- lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia S.p.A. preposte alla riscossione nazionale costituito con l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate per il tramite dell'ente pubblico economico strumentale denominato "Agenzia delle entrate — Riscossione". Il nuovo ente preposto alla riscossione nazionale subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Successivamente, l'articolo 35 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (*"Disposizioni urgenti in materia finanziaria a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 2, del richiamato decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 prevedendo, rispettivamente, che:

- l'Ente di riscossione Agenzia delle Entrate - Riscossione *"può anche svolgere le attività di riscossione delle"*

entrate tributarie e patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"

- *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 delle società ad essi partecipate."*

In considerazione di quanto illustrato, al fine di dare continuità alla riscossione coattiva mediante ruolo già svolta da Equitalia SpA, occorre procedere ad affidare - ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, così come modificato dall'articolo 35 lettera b) del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - il relativo servizio al nuovo ente pubblico economico strumentale denominato "Agenzia delle Entrate - Riscossione" con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14 - codice fiscale/partita IVA n. 13756881002, che è subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte nonché, con specifico riferimento ai ruoli formati per i soggetti aventi la residenza o la sede legale in Sicilia, alla società "Riscossione Sicilia SpA - Agente della riscossione delle province siciliane" con direzione Generale in Palermo alla via Emanuele Morselli n. 8 - partita IVA n. 04739330829. Il predetto affidamento riguarda le seguenti entrate tributarie e patrimoniali rientranti nella competenza della Sezione Finanze e da questa direttamente gestite:

- Tassa Automobilistica Regionale disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1993, n. 39 e s.m.i.;
- Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- Tasse sulle concessioni regionali disciplinate dalla legge 4 dicembre 2001, n. 31;
- Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale disciplinata dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398;
- Recupero delle spese di giustizia liquidate a seguito di decisione di condanna per danno erariale emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
- Recupero delle spese del giudizio tributario liquidate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- Recupero del mancato riversamento delle tasse automobilistiche, incassate dai soggetti abilitati alla riscossione ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 449/1997 nonché dell'articolo 31, comma 42, della legge 448/1998, in esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento del danno erariale emesse dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N° 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi rappresentate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4 lettera K.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Finanze dr. Francesco Solofrizzo;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di affidare - ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, così come modificato dall'articolo 35 lettera b) del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – al nuovo ente pubblico economico strumentale denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione” con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14 – codice fiscale/partita IVA n. 13756881002 nonché, con riferimento ai ruoli formati per i soggetti aventi la residenza o la sede legale in Sicilia, alla società “Riscossione Sicilia SpA – Agente della riscossione delle province siciliane” con direzione Generale in Palermo alla via Emanuele Morselli n. 8 — partita IVA n. 04739330829, la riscossione coattiva mediante la consegna di ruoli riguardanti le seguenti entrate tributarie e patrimoniali di competenza della Sezione Finanze e da questa direttamente gestite:
 - Tassa Automobilistica Regionale disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1993, n. 39 e s.m.i.;
 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 e s.m.i.;
 - Tasse sulle concessioni regionali disciplinate dalla legge 4 dicembre 2001, n. 31;
 - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale disciplinata dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398;
 - Recupero delle spese del giudizio tributario liquidate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
 - Recupero delle spese di giustizia liquidate a seguito di decisione di condanna per danno erariale emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
 - Recupero del mancato riversamento delle tasse automobilistiche, incassate dai soggetti abilitati alla riscossione ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 449/1997 nonché dell'articolo 31, comma 42, della legge 448/1998, in esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento del danno erariale emesse dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- 3) di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano